

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2000/354/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2000, che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1119/2000 della Commissione del 26 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2

Regolamento (CE) n. 1120/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 966/2000 e che porta a 159 032 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese 4

- ★ **Regolamento (CE) n. 1121/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 6 050 123 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco** 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 1122/2000 della Commissione, del 22 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole** 7

Regolamento (CE) n. 1123/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 29

Regolamento (CE) n. 1124/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 31

Regolamento (CE) n. 1125/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 33

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1126/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere	35
Regolamento (CE) n. 1127/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la decima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999	36
Regolamento (CE) n. 1128/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la decima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	37
Regolamento (CE) n. 1129/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 226ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	38
Regolamento (CE) n. 1130/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 54ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	39
Regolamento (CE) n. 1131/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	41
Regolamento (CE) n. 1132/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	42
Regolamento (CE) n. 1133/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	43
Regolamento (CE) n. 1134/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	45
Regolamento (CE) n. 1135/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	47
Regolamento (CE) n. 1136/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	49
Regolamento (CE) n. 1137/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	50
Regolamento (CE) n. 1138/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	51
Regolamento (CE) n. 1139/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999	52
Regolamento (CE) n. 1140/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999	53

Regolamento (CE) n. 1141/2000 della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	54
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/355/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2000, per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro** 56

Commissione

2000/356/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 26 maggio 2000, che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Taiwan [notificata con il numero C(2000) 1393]** 58

2000/357/CE:

Decisione della Commissione, del 17 maggio 2000, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia [notificata con il numero C(2000) 1271] 60

2000/358/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 24 maggio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie delle nuove sostanze attive flupyr-sulfuron metile, carfentrazon etile, prosulfuron, flurtamone e isoxaflutolo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 1376]** 61

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2000
che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi

(2000/354/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Helsinki il 10-11 dicembre 1999, ha chiesto alla Presidenza di proseguire, insieme al segretario generale/alto rappresentante, i lavori in sede di Consiglio «Affari generali» su tutti gli aspetti della relazione della Presidenza, tra cui la creazione di un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi.
- (2) Il Consiglio europeo riunito a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha invitato il Consiglio a istituire, prima della riunione del Consiglio europeo a Feira o in tale occasione, un comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi.
- (3) Le decisioni relative agli strumenti per gli aspetti civili della gestione delle crisi ai sensi del trattato CE saranno adottate secondo le procedure previste da tale trattato.
- (4) Il Consiglio europeo di Helsinki ha sottolineato la necessità di potenziare la capacità di risposta e l'efficacia degli strumenti e delle risorse dell'Unione e la loro sinergia.
- (5) Lo scambio di informazioni e il coordinamento degli strumenti per la gestione civile delle crisi faciliteranno tra l'altro l'attività del meccanismo di coordinamento

nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio europeo di Helsinki,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato per la gestione degli aspetti civili delle crisi, formato da rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 2

Il comitato opera in quanto gruppo di lavoro del Consiglio e riferisce al Comitato dei rappresentanti permanenti. Esso fornisce informazioni, formula raccomandazioni e fornisce consulenze sugli aspetti civili della gestione delle crisi al comitato politico e di sicurezza ad interim e agli altri organi appropriati del Consiglio secondo le rispettive competenze.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,9
	204	66,1
	999	74,0
0707 00 05	052	97,2
	068	45,2
	628	113,5
	999	85,3
0709 10 00	052	141,9
	999	141,9
0709 90 70	052	63,7
	999	63,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,4
	204	33,4
	212	51,3
	220	41,6
	600	58,4
	624	43,3
	999	48,1
	999	72,4
0805 30 10	528	72,4
	999	72,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,1
	400	93,2
	404	113,0
	508	82,1
	512	88,3
	528	85,5
	720	55,8
	804	80,0
	999	85,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 966/2000 e che porta a 159 032 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 966/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese.

(3) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 159 032 t il quantitativo di frumento tenero posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 966/2000 i termini «50 000 t» sono sostituiti dai termini «159 032 t».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 111 del 9.5.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 6 050 123 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2000 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 5 350 068 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 700 055 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 6 050 123 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 6 050 123 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 6 050 123 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 18.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	1 907 294
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	387 662
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	1 660 384
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	2 094 783»

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/93 ⁽⁴⁾, stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.
- (2) I dati raccolti ai fini della scheda aziendale debbono essere adeguati per tener maggiormente conto delle caratteristiche dell'agricoltura, dell'evoluzione della politica agricola comune e dell'esperienza acquisita nell'utilizzare la scheda sin dalla sua introduzione.
- (3) I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2704/1999 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1252/1999, del 17 maggio 1999, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1868/1994 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽⁷⁾, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 907/2000 della Commissione ⁽⁹⁾, e (CE) n. 1255/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁰⁾, che stabiliscono le nuove disposizioni della riforma della politica agricola comune, comportano conseguenze per i redditi degli agricoltori, ed in particolare per gli aiuti diretti.
- (4) I dati raccolti mediante la scheda aziendale debbono corrispondere alle definizioni fornite nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹¹⁾, per

quanto riguarda le aree svantaggiate e quelle soggette a vincoli di natura ambientale, e nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹²⁾, per quanto riguarda le zone ammesse a beneficiare degli aiuti dei Fondi strutturali.

- (5) La scheda aziendale deve includere voci specifiche che consentano di identificare le aziende che applicano metodi di produzione biologici, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione ⁽¹⁴⁾, nonché voci per l'indicazione dettagliata delle varie categorie di animali acquistati e venduti e informazioni sui piani di selezione nazionali e sui sistemi di ponderazione, nell'intento di migliorare i sistemi di ponderazione utilizzati nel calcolo dei risultati aggregati.
- (6) Nella presentazione e nella trasmissione dei dati, occorre tener conto dei progressi delle tecnologie dell'informazione.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2237/77 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio 2000, che inizia nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.⁽³⁾ GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 265 del 26.10.1993, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.⁽⁸⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽⁹⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 6.⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽¹¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽¹²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽¹³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

- 1) Il testo che segue il titolo «**SCHEMA DELLA SCHEDA AZIENDALE**» è sostituito dal seguente testo:

«Per ciascuna rubrica e colonna delle tabelle del presente allegato bisogna riferirsi alle definizioni ed istruzioni stabilite all'allegato II. I numeri che figurano nelle colonne di tali tabelle indicano l'ordine dei dati nei supporti informatici. Tali numeri d'ordine sono indicati sistematicamente, anche per le posizioni che non saranno mai riempite (esempio, nella tabella K, la colonna "superficie" per il prodotto 162 "latte di vacca"). I numeri non attribuiti sono disponibili per un'ulteriore utilizzazione e devono essere riempiti con zeri.»

- 2) La tabella A è sostituita dalla seguente tabella:

«A. INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA

Numero e denominazione delle rubriche	Numero d'ordine
1. Numero dell'azienda	
— circoscrizione	1
— sottocircoscrizione	2
— numero d'ordine dell'azienda	3
2. Indicazioni sulle registrazioni informatiche	
— numero di registrazioni per azienda	4
— numero di sequenza delle registrazioni	5
— numero dei gruppi di dieci dati	6
“libero”	7-19
3. Fattori nazionali di campionamento e ponderazione	
“libero”	20
“libero”	21
“libero”	22
“libero”	23-30
4. Ubicazione dell'azienda	31
5. Classificazione dell'azienda	
— agricoltura biologica	32
— orientamento tecnico-economico al momento della selezione	33
— orientamento tecnico-economico sulla base dei dati contabili	34
— classe di dimensione economica al momento della selezione	35
— classe di dimensione economica sulla base dei dati contabili	36
6. Data di chiusura d'esercizio e di creazione del supporto informatico	
— data di chiusura d'esercizio	37
— data di creazione del supporto informatico	38
7. Zona svantaggiata	39
8. SAU irrigata	40
9. Zona altimetrica	41

Numero e denominazione delle rubriche	Numero d'ordine
10. Altri dati relativi all'azienda	
— giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU	42
— superficie lorda protetta	43
— zona Fondi strutturali	44
— zone sottoposte a vincoli ambientali	45
“libero”	46-47»

3) La tabella J è sostituita dalla seguente tabella:

«J. PREMI E SOVVENZIONI

È obbligatorio fornire i dati completi

Rubrica	Denominazione	Codice (¹)	Importo
112	Premi e sovvenzioni diversi da quelli su oneri e acquisti di animali	—	408
113	di cui:	da 409	a
	20 codici “aperti” corrispondenti alle categorie di cui all'allegato II	...	448
114	Premi e sovvenzioni su oneri	—	449
115	di cui:	da 450	a
	10 codici “aperti” corrispondenti a quelli degli oneri considerati (rubriche 59 a 89)	...	469
116	Premi e sovvenzioni su acquisti di animali	—	470
117	di cui:	da 471	a
	5 codici “aperti” corrispondenti a quelli delle specie di animali acquistati (rubriche da 51 a 58)	...	480
118	Totale		481
119	“libero”	—	482
	Differenze rispetto agli esercizi precedenti	—	483

(¹) Indicare le rubriche delle categorie di animali, dei prodotti, degli oneri o degli aiuti diretti presi in considerazione.»

4) La tabella K è sostituita dalla seguente tabella:

«K. PRODUZIONE (esclusi gli animali) (rubriche da 120 a 375)

Prodotto (rubrica)	Tipo di coltura (codice)	Dati mancanti (codice)	Superficie	Produzione dell'esercizio	Inventario iniziale	Vendite	Autocon- sumo e prestazioni in natura	Inventario finale	Reimpieghi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
488	489	490	491	492	493	494	495	496	497
498	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	(¹)

(¹) Ultimo numero d'ordine = 487 + (10 × numero di prodotti indicati).»

5) La tabella M è sostituita dalla seguente tabella:

«M. INDENNITÀ COMPENSATIVE PER I SEMINATIVI E LE CARNI BOVINE — Regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1254/1999 (rubriche da 601 a 650 e da 700 a 769)

Prodotto o combinazione di prodotti (rubrica) (1)	(2)	(3)	Numero di unità di base per i pagamenti (4)	Aiuto totale (5)	Importo di riferimento (6)	(7)	(8)	(9)	(10)
xxx	libero	libero				libero»			

6) È inserita la seguente tabella N:

«N. DATI RELATIVI ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI DI ANIMALI

Categoria di animali (rubrica) (1)	(2)	(3)	Numero degli animali acquistati (4)	Valori degli acquisti (5)	Numero degli animali venduti (6)	Valori delle vendite (7)	(8)	(9)	(10)
xxx	libero	libero					libero»		

L'allegato II è così modificato:

1) La parte I, intitolata «DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI GENERALI», è sostituita dal seguente testo:

«I. DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI GENERALI

- a) I dati della scheda aziendale si riferiscono ad una sola azienda agricola e ad un medesimo esercizio contabile di 12 mesi consecutivi.
- b) I dati della scheda aziendale riguardano esclusivamente l'azienda e si riferiscono all'attività dell'azienda propriamente detta e, secondo il caso, alle attività forestali e agrituristiche legate all'azienda agricola. Tutto ciò che si riferisce ad attività "extraziendali" del conduttore e della sua famiglia, a pensioni, a conti privati, a beni estranei all'azienda agricola, a imposte personali, ad assicurazioni private, ecc., non deve entrare nella composizione della scheda aziendale.

Quando i mezzi di produzione dell'azienda (manodopera, compresa la manodopera non salariata, macchine ed attrezzi) vengono impiegati per la produzione di immobilizzazioni (costruzione o grossa riparazione di macchine, costruzione o grossa riparazione ovvero demolizione di fabbricati, impianto o estirpazione di alberi da frutta), i costi corrispondenti — eventualmente stimati — non devono essere inclusi negli oneri correnti dell'azienda. In ogni caso le spese di manodopera, come anche le ore di lavoro per la produzione d'immobilizzazioni, sono escluse rispettivamente dagli oneri e dai dati concernenti la manodopera. Eccezionalmente, nel caso non fosse possibile determinare separatamente certi costi d'immobilizzazioni diversi da quelli concernenti la manodopera (ad esempio, utilizzazione della trattrice dell'azienda) per cui essi sono inclusi negli oneri, bisogna indicarli globalmente con un valore di stima nella rubrica 181 (altri prodotti ed entrate).

In ogni caso, il valore delle produzioni di immobilizzazioni valutate sulla base del loro costo (compreso il valore del lavoro della manodopera salariata e/o non salariata) dev'essere aggiunto a quelle delle immobilizzazioni che figurano nelle rubriche da 94 a 101.

- c) I dati della scheda aziendale provengono da una contabilità che comporta registrazioni sistematiche e regolari nel corso dell'esercizio contabile.
- d) I dati contabili in valore monetario sono espressi:
- o senza IVA,
 - o IVA compresa, nelle condizioni menzionate in appresso (vedi rubriche da 107 a 111).
- e) I dati contabili in valore monetario sono espressi al netto da premi e sovvenzioni. Per premio e sovvenzione si intende qualsiasi aiuto diretto concesso con fondi pubblici e che abbia dato luogo ad una certa entrata specifica (vedi rubriche da 112 a 119).

- f) I dati della scheda aziendale devono essere indicati nelle unità e con i gradi di precisione seguenti:
- i valori: in euro o in unità monetarie nazionali e senza decimali. Per le monete nazionali la cui unità rappresenta un valore relativo debole rispetto all'euro, tuttavia, l'organo di collegamento dello Stato membro interessato e i servizi della Commissione competenti per la gestione della rete d'informazione contabile agricola possono decidere di comune accordo di esprimere i suddetti valori in centinaia o in migliaia di unità monetaria nazionali,
 - le quantità fisiche: in quintali ($q = 100 \text{ kg}$), salvo le uova che sono indicate in migliaia, nonché il vino e prodotti connessi che sono espressi in ettolitri,
 - le superfici: in are, esclusi i funghi per i quali sono espresse in metri quadrati di superficie coltivata,
 - la consistenza media degli animali: in cifre con un decimale, tranne per i volatili e i conigli che sono indicati in capi e per le api che sono indicate in numero di arnie,
 - la consistenza della manodopera: in unità-anno con due decimali.

Le posizioni fisse (vedi tavole da A a J dell'allegato I) dove niente è da indicare sono riempite da zeri.

Per le produzioni che figurano nella tabella K, per le transazioni relative alle quote e ad altri diritti regolamentati di cui alla tabella L, per gli aiuti diretti che figurano nella tabella M e per gli acquisiti e le vendite di animali che figurano nella tabella N, si riportano degli zeri nelle posizioni dove non c'è nulla da indicare.

- g) I supporti informatici che contengono i dati contabili della scheda aziendale vengono inviati, dopo verifica, con plico confidenziale, dall'organo di collegamento alla Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura, unità "Analisi della situazione delle aziende agricole".»

- 2) La parte II, intitolata «DEFINIZIONI ED ISTRUZIONI RIGUARDANTI LE DIFFERENTI VOCI DELLA SCHEDA AZIENDALE», è così modificata:

- a) Il testo intitolato «A. Informazioni generali» è sostituito dal seguente testo:

«A. INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA

1. Numero dell'azienda

Quando un'azienda contabile è selezionata per la prima volta, viene contraddistinta da un numero. L'azienda conserva sempre tale numero per tutta la durata della sua partecipazione alla rete d'informazione. Un numero già assegnato non può essere contribuito ad un'altra azienda.

Tuttavia, quando l'azienda subisce un mutamento profondo, in particolare in caso di scissione in due aziende indipendenti o di fusione con un'altra azienda, essa è considerata alla stregua di una nuova azienda e, in tal caso, le viene assegnato un nuovo numero. Un cambiamento dell'orientamento produttivo dell'azienda non implica l'assegnazione di un nuovo numero. Nel caso in cui la conservazione del numero dell'azienda comporti il rischio di una confusione con altre aziende contabili (ad esempio, in caso di nuova suddivisione regionale), il numero dev'essere cambiato. In tal caso alla Commissione deve pervenire una tabella di corrispondenza dei vecchi e dei nuovi numeri.

Il numero dell'azienda comprende tre gruppi di indicazioni, cioè:

Numero d'ordine 1 — Circoscrizione: viene attribuito un numero di codice corrispondente al codice che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5).

Numero d'ordine 2 — Sottocircoscrizione: viene attribuito un numero di codice.

La sottoscrizione prescelta dev'essere basata sul sistema comune di classificazione delle regioni noto come nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), stabilito dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali.

In ogni caso, lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una tabella che indichi, per ogni codice di sottocircoscrizione utilizzato, le regioni NUTS corrispondenti, nonché la regione corrispondente per la quale sono calcolati valori specifici di reddito lordo standard.

Numero d'ordine 3 — Numero d'ordine dell'azienda.

2. Indicazioni sulle registrazioni meccanografiche

I dati corrispondenti ai primi cinque numeri d'ordine costituiscono l'etichetta dell'azienda e sono ripresi all'inizio di ogni registrazione. Il sesto dato di ogni azienda indica il numero di gruppi indivisibili di 10 dati.

3. Fattori nazionali di campionamento e ponderazione

Numero d'ordine 20 —:

Numero d'ordine 21 —:

Numero d'ordine 22 —:

4. Ubicazione dell'azienda

Si indica il numero dell'unità geografica di base più adeguata (di preferenza il comune) in cui ha sede l'azienda.

Una carta di tali unità con il loro numero è trasmessa alla Commissione, alla quale verrà anche comunicata ogni modifica dei confini delle unità geografiche.

5. Classificazione dell'azienda

Numero d'ordine 32 — *Agricoltura biologica*: indicare se l'azienda applica metodi di produzione biologici, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare dell'articolo 6. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1 = l'azienda non applica metodi di produzione biologici;

2 = l'azienda applica metodi di produzione biologici;

3 = l'azienda sta passando a metodi di produzione biologici, oppure applica sia metodi biologici, sia altri metodi.

Numero d'ordine 33: codice della classe d'azienda [conformemente all'allegato II della decisione 85/377/CEE della Commissione (GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1)] al momento della selezione per l'esercizio contabile preso in considerazione.

Numero d'ordine 34: codice di classificazione secondo la suddetta decisione, stabilito in base ai dati contabili relativi all'anno preso in considerazione.

Numero d'ordine 35: codice della classe di dimensione economica dell'azienda (conformemente all'allegato III della decisione 85/377/CEE) al momento della selezione per l'esercizio contabile preso in considerazione.

Numero d'ordine 36: codice della classe di dimensione economica dell'azienda secondo la suddetta decisione, stabilito in base ai dati contabili relativi all'anno preso in considerazione.

6. Data di chiusura d'esercizio e di creazione del supporto informatico

Numero d'ordine 37 — *Data finale dell'esercizio contabile*, ad esempio 30.6.2000 o 31.12.2000.

Numero d'ordine 38 — *Data di creazione del supporto informatico*, ad esempio 15.8.2001.

7. Zona svantaggiata

Indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda non è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

2 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona svantaggiata ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

3 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

4 = negli Stati membri in questione le superfici sono così piccole e numerose che l'informazione non è rilevante.

8. SAU irrigata

Superficie agricola utilizzata (esclusa quella sotto serra) effettivamente irrigata durante l'esercizio mediante impianti fissi o mobili, qualunque sia stato il procedimento (aspersione, immersione).

9. Zona altimetrica

La zona altimetrica è indicata dal numero di codice relativo:

1 = la maggior parte dell'azienda è ubicata in una zona < 300 m;

2 = la maggior parte dell'azienda è ubicata in una zona da 300 a 600 m;

3 = la maggior parte dell'azienda è ubicata in una zona > 600 m;

4 = dato non disponibile.

10. Altri dati relativi all'azienda

Numero d'ordine 42 — Giornate di pascolo su alpeggi o altri pascoli non compresi nella SAU: numero intero di giornate di pascolo-UB, durante le quali il bestiame dell'azienda ha pascolato su terreni non compresi nella SAU.

La giornata di pascolo-UB è un'unità equivalente a una giornata di pascolo di una vacca da latte ovvero di un bovino o di un equino di più di due anni. Per i bovini e gli equini di meno di due anni, i caprini e gli ovini, le giornate di pascolo sono convertite in giornate di pascolo-UB mediante i coefficienti rispettivi seguenti: 0,5, 0,2 e 0,15.

Numero d'ordine 43 — Superficie lorda protetta: superficie lorda protetta espressa in are, sulla quale possono essere praticate, in linea di massima, le colture dell'orientamento 5, ossia le colture 138, 141 e 156, nonché le colture 143, 285 e 157 dell'orientamento 5.

Con il termine "protetta" s'intende: serre, strutture fisse, tunnel riscaldati, esclusi i tunnel di plastica non riscaldati, le campane ed ogni altro tipo di struttura mobile (cfr. la definizione data per le colture 138, 141 e 156 nella tabella K).

Per superficie "lorda" s'intende l'area complessiva di terreno "protetto", indipendentemente dalla sua destinazione (compresi i sentieri). Nelle serre a più piani si conteggia una sola volta la superficie al suolo.

Numero d'ordine 44 — Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni degli articoli 3, 4 o 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

- 5 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda non è situata in una zona dell'obiettivo 1 o dell'obiettivo 2, né in una zona che possa beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare degli articoli 3, 4 e 6;
- 6 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare dell'articolo 3;
- 7 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999, in particolare dell'articolo 4;
- 8 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Numero d'ordine 45 — Zona sottoposta a vincoli ambientali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona oggetto delle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

- 1 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda non è situata in una zona sottoposta a vincoli ambientali ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
- 2 = la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona sottoposta a vincoli ambientali ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999.»

b) Il testo intitolato «J. Premi e sovvenzioni» è sostituito dal seguente testo:

«J. PREMI E SOVVENZIONI

I premi e le sovvenzioni che devono essere indicati nelle rubriche da 112 a 118 sono quelli concessi su fondi pubblici, esclusi peraltro i premi e le sovvenzioni sugli investimenti che figurano nelle rubriche da 94 a 103.

112. Premi e sovvenzioni diversi da quelli su oneri e acquisti di animali

Importi di premi e sovvenzioni ricevuti, o per i quali si è costituito un diritto, per le varie categorie di animali (rubriche da 22 a 50), prodotti (rubriche da 120 a 313 e relative sottorubriche) e altri aiuti ricevuti o dovuti, tranne quelli sugli oneri e sugli acquisti di animali. Tutti i dati devono riferirsi ad animali, superfici e prodotti dell'azienda corrispondenti alle attività svolte nel corso dell'esercizio.

113. Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112

- 1. Categorie di animali (rubriche da 22 a 50) escluse le sovvenzioni per bovini del codice 700.
- 2. Prodotti (rubriche da 120 a 313 e relative sottorubriche) esclusi i pagamenti del codice 600.

3. Codici specifici indicati nel seguente elenco:

- codice 600: totale dei pagamenti per superficie per i produttori di taluni seminativi, conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999, compresi i pagamenti per superficie relativi alla messa a riposo dei seminativi; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,
- codice 700: totale dei pagamenti diretti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, conformemente al regolamento (CE) n. 1254/1999; questo importo totale e i relativi dettagli devono essere registrati anche nella tabella M,
- codice 800: aiuti diretti a metodi di produzione agricola volti alla protezione dell'ambiente e alla cura dello spazio naturale,
- codice 810: pagamenti versati agli agricoltori che devono rispettare limitazioni sull'uso agricolo delle zone sottoposte a vincoli ambientali [regolamento (CE) n. 1257/1999, articolo 16],
- codice 820: indennità compensative nelle zone svantaggiate [regolamento (CE) n. 1257/1999, articolo 14],
- codice 900: sostegno accordato per l'imboschimento di superfici agricole,
- codice 910: altri sostegni alle attività forestali,
- codice 951: premi e sovvenzioni per attività di produzione animale non comprese nei codici di cui sopra,
- codice 952: premi e sovvenzioni per colture non comprese nei codici di cui sopra,
- codice 953: premi e sovvenzioni per attività di sviluppo rurale non comprese nei codici di cui sopra,
- codice 998: pagamenti per calamità, compensazioni da parte delle autorità pubbliche per perdite di produzione o di mezzi di produzione (per le compensazioni a carico di assicurazioni private si utilizzano la tabella F e la rubrica 181 della tabella K),
- codice 999: premi e sovvenzioni di carattere eccezionale (ad esempio, compensazioni agromonetarie) che, in quanto tali, sono registrati sulla base del loro valore in contanti,
- codici 1052 e 2052: compensazioni per la cessazione della produzione di latte; i pagamenti annuali devono essere registrati sotto il codice 1052, i pagamenti "unatum" sotto il codice 2052,
- codice 950: sovvenzioni generali che non possono essere assegnate ad alcuna attività (cioè a nessuno dei codici di cui sopra).

114. **Premi e sovvenzioni su oneri**

Importo dei premi e delle sovvenzioni concernenti gli oneri (rubriche da 59 a 92).

115. **Di cui:** dettagli dell'importo della rubrica 114 secondo la categoria di oneri (rubriche da 59 a 92).

116. **Premi e sovvenzioni su acquisti di animali**

Importo dei premi e delle sovvenzioni concernenti gli acquisti di animali (colonna 1 delle rubriche da 51 a 58).

117. **Di cui:** dettagli dell'importo della rubrica 116 secondo la categoria di animali (rubriche da 51 a 58).

118. **Totale**

Somma delle rubriche 112, 114 e 116.»

c) Il testo intitolato «K. Produzione (esclusi gli animali)» è sostituito dal seguente testo:

«K. PRODUZIONE (esclusi gli animali)»

Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono essere forniti sia alla sottorubrica, sia alla rubrica corrispondente e la somma delle sottorubriche è registrata nella rubrica corrispondente.

Occorre prevedere voci distinte per i seminativi coltivati su terreni a riposo conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999. Occorre inoltre prevedere voci distinte se lo stesso prodotto è coltivato sia su terreni irrigati, sia su terreni non irrigati.

I dati relativi alle colture in campo su terreni normalmente affittati per meno di un anno devono essere registrati sotto la rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Se l'affitto è ripetuto, possono essere registrate anche le superfici.

Cereali

I cereali insilati non sono compresi tra i prodotti elencati sotto le rubriche da 120 a 128 e devono essere registrati nelle rubriche 326 "Granturco da foraggio" e 327 "Altri cereali insilati". Il miglio, il triticale, il grano saraceno e il sorgo, tranne il sorgo da foraggio, sono compresi nella rubrica 128 "Altri cereali". Il sorgo da foraggio dev'essere compreso nella rubrica 145 "Altre piante da foraggio".

Le sementi sono compresi nelle rubriche da 120 a 128.

- 120. Frumento tenero e spelta
- 121. Frumento duro
- 122. Segale (compreso il frumento segalato)
- 123. Orzo
- 124. Avena
- 125. Miscugli di cereali estivi
- 126. Granturco (compreso il granturco umido)
- 127. Riso
- 128. Altri cereali
- 129. Colture proteiche

Insieme di colture proteiche coltivate per i loro semi, compresa la produzione di sementi e di miscele di legumi secchi e cereali. Sono escluse le leguminose raccolte fresche (p. es. l'erba medica), da iscrivere nella rubrica 145 "Altre piante da foraggio", le piante oleoproteaginose (p. es. la soia), da iscrivere nella rubrica 132 "Piante erbacee oleaginose", e le leguminose coltivate come ortaggi, da iscrivere nelle rubriche 136, 137 o 138.

Sottorubriche della rubrica 129 "Colture proteiche":

- 360. Piselli, fave e favetti, lupini dolci
- 361. Lenticchie, ceci, vecce
- 330. Altre colture proteiche
- 130. Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Sottorubriche della rubrica 130 "Patate":

I dettagli sono forniti ogniqualvolta i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali.

- 362. Patate da fecola
- 363. Altre patate
- 131. Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)
- 132. Piante erbacee oleaginose (comprese le sementi)

Sottorubriche della rubrica 132 "Piante erbacee oleaginose":

- 331. Colza e ravizzone
- 332. Girasole
- 333. Soia
- 364. Lino diverso dal lino tessile (se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali)
- 334. Altre (compresi il lino diverso dal lino tessile, se non registrato nella sottorubrica 364, il ricino, il cartamo, il sesamo, le arachidi, la senapa, il papavero e altre piante oleaginose)
- 133. Luppolo (escluse le sementi)
- 134. Tabacco (escluse le sementi).

Sottorubriche della rubrica 134 "Tabacco":

Le sottorubriche corrispondono ai gruppi di varietà di tabacco definiti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in particolare dall'articolo 2. I dettagli sono forniti ogniqualvolta i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali.

365. Flue-cured (varietà incluse: Virginia, Virgin D e ibridi derivati, Bright)
366. Light air cured (varietà incluse: Burley, Badischer Burley e ibridi derivati, Maryland)
367. Dark air cured [varietà incluse: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso, Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appel terre, Nijkerk, Misio-nero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati, Forchheimer Havanna Ilc, Nostrano del Brenta, Resistente 142, Goyano, Ibridi di Geudertheimer, Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili, Burley fermentato, Havana]
368. Fire-cured (varietà incluse: Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento)
369. Sun-cured (varietà incluse: Xanthi-Yaka, Perustitza, Samsun, Erzegovina e varietà simili, Myrodata Smyrnis, Trapezous, Phi I, Kaba Koulak non-classico, Tselbelia, Mavra)
370. Basmás (varietà incluse: Basmás)
371. Katerini (varietà incluse: Katerini e varietà simili)
372. Kaba-Koulak Classico (varietà incluse: Ellassona, Myrodata Agrinion e Zychnomyrodata)
135. Altre piante industriali (escluse le sementi)

Tale rubrica comprende anche il cotone, la canna da zucchero, il lino tessile e la canapa.

Sottorubriche della rubrica 135 "Altre piante industriali":

345. Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè
346. Canna da zucchero
347. Cotone: la produzione dell'esercizio (colonna 5) deve essere espressa in peso (100 kg) di semi di cotone, cioè di cotone non sgranato
373. Lino tessile (se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali)
374. Canapa (se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali)
348. Altre piante industriali (compresi il lino tessile e la canapa, se non registrati nelle rubriche 373 e 374)

Ortaggi e frutti non perenni

136. Ortaggi freschi, meloni e fragole in pieno campo: colture in avvicendamento con colture agricole. Compresi l'ananasso e il granturco dolce
137. Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in piena aria; colture consociate ad altre colture ortive e caratterizzate da una rotazione rapida, con l'occupazione quasi continua della superficie e l'ottenimento di più raccolti per anno. Compresi l'ananasso e il granturco dolce
138. Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (compresi l'ananasso e il granturco dolce): colture praticate al riparo (serre, cassoni fissi, tunnel in plastica riscaldati) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Non sono considerate come colture protette le colture praticate in tunnel di plastica non riscaldati, sotto campane o cassoni mobili. Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base

Sottorubriche delle rubriche 136, 137 e 138 "Ortaggi e frutti non perenni":

I prodotti devono essere registrati in queste sottorubriche qualunque sia la loro successiva destinazione (consumo allo stato fresco, essiccamento, trasformazione, conserve, ecc.).

335. Cavoli commestibili, cavolfiori, broccoli, ecc.
336. Ortaggi a foglia (porri, spinaci, insalate, ecc.)
337. Pomodori
375. Granturco dolce (se i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali)
338. Ortaggi da frutto o da fiore, diversi dai pomodori (zucche e zucchini, melanzane, cetrioli, carciofi, peperoni, ecc.) Incluso il granturco dolce, se non registrato nella sottorubrica 375
339. Ortaggi da radice, da bulbo o da tubero (eccetto le patate)
340. Legumi da granella (piselli, fagioli, ecc. eccetto le lenticchie e i ceci)
341. Frutti di piante non perenni (fragole, meloni, angurie, ananassi, ecc.)

139. Funghi: la superficie totale delle colture successive (superficie di base x numero di raccolte completi) è indicata in metri quadrati. Tale superficie non è presa in considerazione nel totale (rubrica 183)

Fiori e piante ornamentali

140. Fiori e piante ornamentali in piena aria (esclusi i semenzai e piantonai) (superficie di base)
141. Fiori e piante ornamentali in coltura protetta (superficie di base)
- Sottorubriche delle rubriche 140 e 141 "Fiori e piante ornamentali":*
342. Bulbi e tuberi da fiore
343. Fiori e boccioli di fiori recisi
344. Piante da fiore e piante ornamentali
142. Sementi da prato (graminacee e leguminose da foraggio)
143. Altre sementi (sementi orticole, sementi e piante per seminativi, escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate, piante oleaginose e sementi da prato)
144. Piante sarchiate da foraggio (barbabietole da foraggio, rutabaga, carote e rape da foraggio, barbabietole semizuccherine, altre piante sarchiate) (escluse le sementi)
145. Altre piante da foraggio:
- tutte le colture foraggere erbacee annuali o pluriennali che entrano nell'avvicendamento e occupano una stessa superficie per meno di cinque anni, esclusi i prati.
- Sottorubriche della rubrica 145 "Altre piante da foraggio":*
326. Granturco da foraggio
327. Altri cereali insilati
328. Altre piante da foraggio
146. Terreni a riposo: terreni che rientrano nell'avvicendamento, lavorati o meno e che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata dell'esercizio. Sono registrate anche le superfici messe a riposo ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 e non coltivate, compresi i terreni messi a riposo con copertura verde. Le superfici messe a riposo con coltivazioni non alimentari autorizzate, in conformità del regolamento (CE) n. 1251/1999, sono registrate nelle rubriche corrispondenti ai relativi prodotti, con codice 8 o 9 per il "tipo di coltura"
147. Prati avvicendati: prati su seminativi destinati alla produzione foraggera erbacea per un periodo inferiore a cinque anni, comprese le superfici coltivate per meno di un anno. L'importo delle vendite di erba e/o fieno provenienti da tali superfici è indicato nella presente rubrica
148. Altre coltivazioni di seminativi non comprese nelle rubriche da 120 a 147 o nelle precedenti sottorubriche
149. Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura
150. Prati e pascoli permanenti: superficie agricola utilizzata, coltivata fuori avvicendamento, destinata permanentemente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee foraggere, seminate o spontanee, generalmente fertilizzate e coltivate. L'importo delle vendite di erba e/o fieno provenienti da tali superfici è indicato nella presente rubrica
151. Pascoli incolti produttivi: pascoli poveri generalmente non fertilizzati e non coltivati, anche se comportano una vegetazione arbustiva
152. Frutteti e bacche:
- compresi i frutti tropicali e subtropicali, incluse le banane ma escluse le colture permanenti protette di cui alla rubrica 156.
- Sottorubriche della rubrica 152 "Frutteti e bacche":*
- I prodotti devono essere riportati in queste sottorubriche qualunque sia la loro successiva destinazione (consumo allo stato fresco, essiccamento, trasformazione, conserve, ecc.).
349. Frutta a semi: mele, pere, ecc., esclusa l'uva secca (sottorubrica 291) e l'uva da tavola (sottorubrica 285)

350. Frutta a nocciolo: prugne, pesche, albicocche, ciliegie, ecc., escluse le olive da tavola (sottorubrica 281)
351. Frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne, ecc.
352. Piccoli frutti e bacche: ribes rosso e bianco, lamponi, fichi, ecc. (esclusi fragole, meloni e ananassi: rubriche 136, 137 e 138)
353. Frutta tropicale e subtropicale: banana, avocado, mango, papaia, ecc.
153. Agrumeti
- Sottorubriche della rubrica 153 "Agrumeti":*
354. Arance
355. Tangerini, mandarini, clementine e simili (piccoli frutti)
356. Limoni
357. Altri agrumi
154. Oliveti
- Sottorubriche della rubrica 154 "Oliveti":*
281. Olive da tavola
282. Olive vendute in frutto, destinate alla produzione di olio
283. Olio d'oliva
284. Sottoprodotti dell'olivicultura
155. Vigneti
- Sottorubriche della rubrica 155 "Vigneti":*
285. Uve da tavola
286. Uve da vinificazione per vino di qualità (v.q.p.r.d.)
287. Uve da vinificazione per vino da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità)
288. Diversi prodotti della viticoltura (mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri, se ottenuti nell'azienda)
289. Vini di qualità (v.q.p.r.d.)
290. Vini da tavola e altri vini (eccetto i vini di qualità)
291. Uva secca
304. Sottoprodotti della viticoltura (vinacce, fecce, ecc.)
156. Coltivazioni permanenti protette
157. Semenzai e piantonai: compresi quelli viticoli ed esclusi quelli forestali impiantati in foresta e destinati a fabbisogno aziendale
158. Altre colture permanenti (salice viminale, canna, bambù, ecc.)
159. Incremento di giovani piantagioni, valutato al costo dei mezzi di produzione impiegati (trattasi esclusivamente di piantagioni che non hanno ancora raggiunto l'epoca della piena produzione)
160. Prodotti trasformati a base di prodotti vegetali aziendali non indicati separatamente, compresi alcole non di uva, sidro, sidro di pere, ecc.
161. Sottoprodotti di prodotti vegetali (esclusi i sottoprodotti della vite e dell'olivo)
- Sottorubriche della rubrica 161 "Sottoprodotti di prodotti vegetali":*
- I dettagli sono forniti ogniqualvolta i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali.
299. Paglia
300. Colletti di barbabietole
301. Altri sottoprodotti

Prodotti di origine animale

- 162. Latte di vacca
- 163. Prodotti lattiero-caseari di bovini
- 164. Latte di pecora
- 165. Latte di capra
- 166. Lana
- 167. Prodotti lattiero-caseari di ovini
- 168. Prodotti lattiero-caseari di caprini
- 169. Uova di gallina
- 170. Altri prodotti animali (letame venduto, monte, uova diverse da quelle di gallina, ecc.)
- 313. Miele e prodotti dell'apicoltura: miele, idromele e altri prodotti e sottoprodotti dell'apicoltura, espressi possibilmente in quintali (= 100 kg) di equivalente miele
- 171. Allevamento su contratto:

importo delle entrate dell'allevamento su contratto a condizioni tali da rendere l'attività equivalente ad una prestazione di servizi da parte del conduttore, il quale non assume i rischi economici normalmente connessi con l'allevamento o l'ingrasso di tali animali.

Sottorubriche della rubrica 171 "Allevamento su contratto":

I dettagli sono forniti ogniqualvolta i dati corrispondenti figurano nelle contabilità aziendali.

- 307. Bovini su contratto
- 308. Ovini e/o caprini su contratto
- 309. Suini su contratto
- 310. Volatili su contratto
- 311. Altri animali su contratto

Settore forestale

- 173. Superficie boschiva:
superficie occupata da boschi e foreste, compresi i pioppeti e i vivai forestali in foresta. Gli alberi isolati o in piccoli gruppi o in linea non sono compresi nella superficie boschiva; la superficie corrispondente rientra nella superficie limitrofa. Sono considerati i boschi e le foreste gestiti dal conduttore, coltivate dalla manodopera dell'azienda agricola con le macchine e gli attrezzi di quest'ultima e/o i cui prodotti sono utilizzati per i fini dell'azienda agricola.
- 174. Vendite di legname abbattuto: importo delle vendite di legname abbattuto durante l'esercizio, compreso il reimpiego
- 175. Vendite di legname su terreno: importo delle vendite di legname su terreno durante l'esercizio
- 176. Altri prodotti forestali: importo delle vendite di prodotti forestali diversi dal legno (sughero, resina, ecc.)

Altri prodotti

- 172. Affitto occasionale di superficie foraggera ed animali a pensione
- 177. Lavori per terzi, compresa la locazione di macchine e attrezzi
- 178. Interessi su disponibilità necessaria per il funzionamento aziendale (fondo di cassa corrente) del conto bancario del conduttore. Tale rubrica non è compilata se il capitale circolante è determinato in modo forfettario (cfr. le istruzioni sul capitale circolante, rubrica 102)
- 179. Agriturismo: qualora l'agriturismo sia connesso all'attività dell'azienda agricola in modo tale da rendere praticamente impossibile la distinzione tra questa attività e l'azienda propriamente detta e, di conseguenza, gli oneri e la manodopera relativi siano compresi nelle rubriche corrispondenti, i proventi di tale attività sono indicati in questa rubrica. Essi comprendono le indennità versate dai turisti (locazione di terreni per campeggi, alloggi rurali, caravaning ippotrainato, affitti di caccia e pesca, ecc.)
- 180. Entrata concernenti gli esercizi precedenti: importi percepiti durante l'esercizio, relativi ad esercizi precedenti e non compresi nei crediti degli esercizi corrispondenti. I premi, le sovvenzioni e gli aiuti diretti per i prodotti, gli animali, le superfici, gli oneri e le calamità devono essere registrati per l'esercizio in corso nelle rubriche da 112 a 119 e per gli esercizi precedenti nella posizione 483

181. Altri prodotti ed entrate non elencati sopra: valore locativo dell'abitazione dei salariati (valutato sulla base dei relativi oneri), produzione di immobilizzazioni [valore stimato dell'insieme dei costi di produzione di immobilizzazioni inclusi negli oneri correnti dell'azienda: cfr. "Definizioni ed istruzioni generali", lettera b)], indennità ricevute che non possono essere imputate a nessuna rubrica particolare o dedotte dagli oneri, ecc.

182. Altre superfici e relativa produzione

La rubrica 182 comprende tutte le altre superfici, ad esempio l'orto familiare, aree occupate da fabbricati, strade, aia per animali, stagni, ecc.

183. Totale: somma delle rubriche da 120 a 182 e 313

Tuttavia, la somma delle superfici non comprende le superfici destinate alle coltivazioni successive secondarie ed ai funghi. Pertanto la somma delle superfici costituisce la superficie totale dell'azienda.

COLONNE DELLA TABELLA K

Prodotti (colonna 1)

I prodotti sono indicati nell'ordine crescente dei numeri summenzionati.

Tipo di coltura (colonna 2)

Si distinguono i seguenti tipi di coltura e i codici corrispondenti:

Codice 0: Tale codice si utilizza nel caso di prodotti di origine animale, prodotti trasformati, scorte e sottoprodotti

A. *Culture in pieno campo*

[compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi; escluse le colture su terreni messi a riposo conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999].

Codice 1: Culture principali non irrigue

Le colture principali comprendono:

- le colture uniche, ossia le colture che vengono praticate da sole su una data superficie durante l'esercizio considerato,
- le colture miste: colture seminate, coltivate e raccolte contemporaneamente, il cui prodotto finale si presenta sotto forma di miscuglio,
- tra le colture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie, quella che occupa il terreno per un periodo più lungo.

Codice 2: Culture consociate non irrigue

Culture che per un certo periodo si trovano simultaneamente sullo stesso terreno e forniscono normalmente un raccolto distinto durante l'esercizio. La superficie globale in questione viene suddivisa per ciascuna delle colture interessate in proporzione alla superficie effettivamente occupata da ciascuna.

Codice 3: Culture successive secondarie non irrigue

Culture praticate in successione durante l'esercizio su una data superficie e che non vengono considerate come colture principali.

Codice 6: Culture principali o consociate irrigue

Codice 7: Culture successive secondarie irrigue

Per coltura irrigua s'intende una coltivazione generalmente praticata mediante somministrazione artificiale d'acqua.

Questi ultimi due tipi di coltivazione devono essere indicati qualora i dati corrispondenti figurino nelle contabilità.

B. *Orti industriali e floricoltura in piena aria*

Codice 4: Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in piena aria (cfr. rubrica 137) nonché fiori e piante ornamentali in piena aria (cfr. rubrica 140)

C. Colture protette

Codice 5: Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (cfr. rubrica 138), fiori e piante ornamentali (annuali o perenni) in coltura protetta (cfr. rubrica 141), coltivazioni permanenti protette (cfr. rubrica 156). Eventualmente anche le rubriche 143, 285 e 157

D. Colture su terreni messi riposo conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999

Codice 8: Colture non irrigue su terreni messi a riposo

Codice 9: Colture irrigue su terreni messi a riposo

Dati mancanti (colonna 3)

Codice 0: Si utilizza il codice 0 quando non manca nessun dato

Codice 1: Si indica il codice 1 in questa colonna quando la superficie di una coltura non è indicata (cfr. colonna 4), ad esempio nel caso di vendite di prodotti commercializzabili comprati sul campo o provenienti da terreni affittati per un periodo inferiore ad un'annata e nel caso di una produzione ottenuta dalla trasformazione di prodotti vegetali ed animali acquistati

Codice 2: Si indica il codice 2 per le coltivazioni su contratto quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica (cfr. colonna 5)

Codice 3: Si indica il codice 3 quando le condizioni di vendita non permettono di indicare la produzione fisica e non si tratta di coltivazioni su contratto

Codice 4: Si indica il codice 4 quando mancano i dati relativi alla superficie e alla produzione fisica

Codice 8: Si indica il codice 8 per la rubrica 146, quando la superficie è messa a riposo conformemente al regolamento (CEE) n. 1251/1999 e non è coltivata (compreso il caso di copertura verde)

Superficie (colonna 4)

La superficie è indicata in are (100 are = un ettaro), eccetto la superficie destinata alla coltivazione dei funghi (rubrica 139) che è indicata in metri quadrati. Tale superficie non è compresa nella superficie totale (rubrica 183).

La superficie corrispondente ad ogni prodotto vegetale è indicata in questa colonna, salvo per quanto riguarda i sottoprodotti (rubriche 161, 284, da 299 a 301 e 304) ed alcuni prodotti trasformati (rubriche 160 e 288). I prodotti ottenuti dalla trasformazione di prodotti vegetali acquistati ed i prodotti di colture commercializzabili acquistati sul campo o provenienti da terreni affittati per un periodo inferiore ad un anno sono registrati senza l'indicazione della superficie. Si indica il codice 1 nella colonna 3 (dati mancanti).

Per le sottorubriche relative a ortaggi freschi, meloni e fragole (rubriche da 335 a 341), fiori e piante ornamentali (rubriche da 342 a 344) in orti industriali in piena aria o in coltura protetta si indica la superficie realmente destinata alla coltura in questione (superficie coltivata). Esempio: se sulla superficie di 1 ettaro di orto industriale in piena aria sono stati coltivati prima ravanelli e successivamente porri, la superficie di base da indicare nella rubrica 137 sarà 1 ettaro e la superficie coltivata sarà 2×1 ettaro, da indicare rispettivamente nelle rubriche 339 e 336. Se tale dato non è disponibile nella contabilità aziendale si indica il codice 1 nella colonna 3 (dati mancanti).

Produzione dell'esercizio (colonna 5)

Quantità di prodotti vegetali ed animali prodotte nel corso dell'esercizio contabile (non comprese le eventuali perdite sul campo ed in azienda) e riguardanti unicamente i prodotti principali dell'azienda (salvo i sottoprodotti).

Le quantità fisiche sono indicate in quintali (100 kg), salvo per quanto riguarda le uova (rubrica 169), che sono indicate in migliaia, e il vino e prodotti connessi (rubriche da 286 a 290), che sono espressi in ettolitri. Per quanto concerne il latte viene indicata la quantità di latte liquido prodotto, qualunque sia la forma (crema, burro, formaggio, ecc.) che assume all'atto della vendita, dell'autoconsumo, del reimpiego o della prestazione in natura. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nella produzione.

Quando per un prodotto le condizioni di vendita non permettono di determinare la produzione fisica in quintali (ad esempio, in caso di vendita di un raccolto sul campo e di colture su contratto), viene indicato nella colonna 3 (dati mancanti) il codice 2 per le colture su contratto ed il codice 3 negli altri casi.

Inventario iniziale (colonna 6)

Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) all'inizio dell'esercizio contabile, esclusi gli animali. I prodotti sono valutati ai prezzi "franco azienda" alla data dell'inventario.

Vendite (colonna 7)

Importo (già o non ancora incassato durante l'esercizio contabile) delle vendite di prodotti immagazzinati all'inizio dell'esercizio e raccolti nel corso dell'esercizio.

L'importo dei prodotti venduti comprende il valore dei prodotti resi all'azienda (latte scremato, polpa ecc.) che è anche registrato tra gli oneri aziendali.

Gli eventuali indennizzi (ad esempio, indennità per danni da grandine) relativi all'esercizio contabile sono aggiunti all'importo delle vendite dei prodotti corrispondenti, sempreché sia possibile imputarli alla produzione di tali prodotti; in caso contrario, essi sono indicati nella rubrica 181 (altri prodotti ed entrate).

I premi e le sovvenzioni ricevuti su prodotti durante l'esercizio non sono compresi nell'importo delle vendite, ma sono indicati nella rubrica 112 (cfr. le istruzioni concernenti tale rubrica). Quando le eventuali spese di commercializzazione sono note, esse non sono detratte dall'importo delle vendite, ma figurano nella rubrica 71 (altre spese specifiche per l'allevamento) o 76 (altre spese specifiche per le coltivazioni).

Autoconsumo e prestazioni in natura (colonna 8)

Prodotti consumati dalla famiglia del conduttore (compresi i prodotti dell'azienda usati per la preparazione dei pasti a persone in villeggiatura) e/o usati come pagamento in natura per l'acquisto di beni e servizi (compresi i salari in natura). Tali prodotti sono valutati sulla base dei prezzi "franco azienda".

Inventario finale (colonna 9)

Valore dei prodotti di scorta (immagazzinati) al termine dell'esercizio contabile, esclusi gli animali. I prodotti sono valutati ai prezzi "franco azienda" alla data dell'inventario.

Reimpieghi (colonna 10)

I reimpieghi comprendono il valore, a prezzi "franco azienda", dei prodotti di scorta (immagazzinati) dell'azienda all'inizio dell'esercizio e/o prodotti durante l'esercizio, utilizzati nell'azienda nel corso dell'esercizio come mezzi di produzione. Si distinguono:

— Alimenti per il bestiame:

Valore dei prodotti commercializzabili dell'azienda (prodotti che sono correntemente commercializzati), utilizzati durante l'esercizio come alimenti per il bestiame. La paglia dell'azienda reimpiegata (come foraggio o come stame) viene registrata solo se costituisce prodotto commercializzabile nella regione e per l'esercizio in questione. Il latte poppato dai vitelli non è compreso nei reimpieghi.

I prodotti in questione sono valutati al prezzo di vendita "franco azienda".

— Sementi:

Valore, a prezzi "franco azienda" dei prodotti commercializzabili dell'azienda utilizzati come sementi nel corso dell'esercizio.»

d) Il testo intitolato «M. Compensazioni ai seminativi» è sostituito dal seguente testo:

**«M. INDENNITÀ COMPENSATIVE PER I SEMINATIVI E LE CARNI BOVINE
a titolo dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1254/1999 (rubriche da 601 a 650 e
da 700 a 769)**

600. Pagamenti per superficie a titolo del regolamento (CE) n. 1251/1999

L'importo totale dei pagamenti per superficie deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 600. Esso comprende anche i pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo.

Dettagli della rubrica 600:

Le rubriche da 621 a 630 devono essere compilate per le colture irrigue, qualora nel piano nazionale di regionalizzazione sia stata fatta una distinzione in tal senso. In tal caso, le superfici e i relativi pagamenti devono essere esclusi dalle rubriche da 601 a 611. Qualora invece nel piano nazionale di regionalizzazione non sia stata operata tale distinzione, le superfici irrigue sono registrate nelle rubriche da 601 a 611.

601. Pagamenti per superficie per terreni non irrigui

Somma delle rubriche da 602 a 611.

Le varie sottorubriche devono essere compilate qualora lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (in termini di rese di riferimento, importo unitario dell'aiuto, superficie totale ammissibile) per ciascun tipo di seminativo ammissibile.

602. Pagamenti per superficie per i cereali

603. Pagamenti per superficie per le oleaginose

604. Pagamenti per superficie per le colture proteiche

605. Pagamenti per superficie per i cereali insilati

606. Pagamenti per superfici per il granturco

607. Pagamenti per superficie per il granturco insilato

608. Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico per il frumento duro, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999

609. Pagamenti per superficie per altri seminativi

611. Pagamenti per superficie per i foraggi insilati

621. Pagamenti per superficie per i terreni irrigui

Somma delle rubriche da 622 a 629.

Le varie sottorubriche devono essere compilate qualora lo Stato membro abbia previsto nel suo piano di regionalizzazione un regime di compensazione diverso (in termini di rese di riferimento, importo unitario dell'aiuto, superficie totale ammissibile) per ciascun tipo di seminativo.

622. Pagamenti per superficie per i cereali irrigati

623. Pagamenti per superficie per le oleaginose irrigate

624. Pagamenti per superficie per le colture proteiche irrigate

625. Pagamenti per superficie per i cereali insilati irrigati

626. Pagamenti per superficie per il granturco irrigato

627. Pagamenti per superficie per il granturco insilato irrigato

628. Supplemento ai pagamenti per superficie per il frumento duro irrigato nelle zone di produzione tradizionali o aiuto specifico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999

629. Pagamenti per superficie per altri seminativi irrigati

650. Pagamenti per superficie per i terreni messi a riposo

700. Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine a titolo del regolamento (CE) n. 1254/1999

L'importo totale dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 700.

La seguente tabella indica le rubriche relative a tutti i tipi di pagamento diretto alla produzione di carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999. Tuttavia, la registrazione di alcuni dati relativi al "numero di unità di base" e all'"aiuto totale" è facoltativa. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari (importo globale nazionale) creati dal regolamento (CE) n. 1254/1999, è importante evitare delle doppie registrazioni. A tal fine:

- il supplemento al premio per vacche nutrici è da registrare alla rubrica 764 solo nel caso in cui non sia stato già incluso nella rubrica 731,
- il supplemento al premio all'abbattimento è da registrare alla rubrica 762 solo nel caso in cui non sia stato già incluso nella rubrica 742,
- i pagamenti supplementari ai bovini maschi sono da registrare alla rubrica 763 solo nel caso in cui non siano stati già inclusi nelle rubriche da 710 a 715.

Rubriche	Numero di unità di base	Aiuto totale
700 Totale dei pagamenti per le carni bovine (somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750 e 760)	—	Obbligatorio
710 Premio speciale (somma delle rubriche 711 e 715)	Obbligatorio	Obbligatorio
711 Premio speciale per tori	Obbligatorio	Obbligatorio
715 Premio speciale per manzi	Obbligatorio	Obbligatorio
720 Premio di destagionalizzazione	Obbligatorio	Obbligatorio
730 Premio per vacche nutrici (somma delle rubriche 731 e 735)	—	Obbligatorio
731 Premio vacche nutrici, per le vacche e le giovenche (totale) (o somma delle rubriche 732 e 733)	Obbligatorio	Obbligatorio
732 Premio per vacche nutrici destinato alle vacche	Facoltativo	Facoltativo
733 Premio per vacche nutrici destinato alle giovenche	Facoltativo	Facoltativo
735 Premio per vacche nutrici: premio nazionale aggiuntivo	Obbligatorio	Obbligatorio
740 Premio all'abbattimento (somma delle rubriche 741 e 742)	—	Obbligatorio
741 Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi	Facoltativo	Obbligatorio
742 Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre	Obbligatorio	Obbligatorio
750 Pagamento totale all'estensivizzazione (o somma delle rubriche 751 e 753)	Obbligatorio	Obbligatorio
751 Premio all'estensivizzazione per bovini maschi e vacche nutrici	Facoltativo	Facoltativo
753 Premio all'estensivizzazione per le vacche da latte	Facoltativo	Facoltativo
760 Pagamenti supplementari (importo globale nazionale) (somma delle rubriche 761 e 769)	—	Obbligatorio
761 Pagamenti totali per capo (o somma delle rubriche 762, 763, 764, 765 e 766)	—	Obbligatorio
762 Supplemento al premio all'abbattimento per bovini di età uguale o superiore a 8 mesi	Facoltativo	Facoltativo
763 Bovini maschi	Facoltativo	Facoltativo
764 Supplemento al premio per vacche nutrici	Facoltativo	Facoltativo
765 Vacche da latte	Facoltativo	Facoltativo
766 Giovenche	Facoltativo	Facoltativo
769 Pagamenti per superficie	Facoltativo	Obbligatorio

COLONNE DELLA TABELLA M**Prodotto o combinazione di prodotti** (colonna 1)

(colonna 2) Libero

(colonna 3) Libero

Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4)

Per le rubriche da 600 a 650 e 769, si indica la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 766, si indica il numero dei pagamenti.

Aiuto totale (colonna 5)

Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell'esercizio contabile.

Importo di riferimento (colonna 6)

Per le rubriche da 601 a 650, si indica la resa di riferimento (in chilogrammi per ettaro) utilizzata per il calcolo dell'importo dei premi da percepire. Qualora tale dato non sia disponibile nella contabilità aziendale, potrà essere inserito dall'organo di collegamento sulla base dei dati regionali, tenuto conto dell'ubicazione dell'azienda.

(colonne da 7 a 10) Libero».

e) È aggiunto il seguente testo:

«N. DATI RELATIVI ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI DI ANIMALI

Si indicano le categorie di animali utilizzando i numeri di codice da 22 a 50, corrispondenti alle rubriche delle stesse categorie di animali utilizzate nella tabella D. Qualora tali dati non siano disponibili per tutte le categorie, si possono utilizzare aggregati.

Il sottototale degli acquisti e delle vendite per specie animale (equini, bovini, ovini, caprini, suini, volatili, altri animali) è indicato nella tabella E.

COLONNE DELLA TABELLA N**Categoria di animali** (colonna 1), corrispondente alla rubrica utilizzata nella tabella D.

(colonna 2) Libero

(colonna 3) Libero

Numero di animali acquistati, in capi (colonna 4)**Acquisti di animali** (colonna 5)

Importo totale degli acquisti di animali effettuati durante l'esercizio (comprese le spese d'acquisto). I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono detratti dall'importo suddetto, ma vengono registrati nella rubrica 116 (vedi istruzioni concernenti tale rubrica).

Numero di animali venduti, in capi (colonna 6)**Vendite di animali** (colonna 7)

Importo totale delle vendite effettuate durante l'esercizio. I premi e le sovvenzioni corrispondenti non sono compresi in tale importo, ma vengono registrati nella rubrica 112 (vedi istruzioni concernenti tale rubrica). Quando le eventuali spese di commercializzazione sono note, esse non sono detratte dall'importo delle vendite, ma figurano nella rubrica 71 (altre spese specifiche per l'allevamento).

(colonne da 8 a 10) Libero»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

PRESENTAZIONE DEI DATI CONTABILI: SPECIFICHE TECNICHE

1. Caratteristiche del dispositivo

Tipi di dispositivo	Dettagli tecnici
Dischetti da 1,44/2,88 MB	Si raccomanda la compressione dei file
CD-rom (WORM)	
Posta elettronica	Indirizzo elettronico ufficiale del servizio della Commissione responsabile della gestione della Rete d'informazione contabile agricola, si raccomanda la compressione dei file
sito Web RICA	Sito Web ufficiale del servizio della Commissione responsabile della gestione della Rete d'informazione contabile agricola, si raccomanda la compressione dei file
Cartuccia da 4 mm	DDS-1, DDS-2
Cartuccia da 8 mm	Tipo "exabyte"

È accettata soltanto la compressione "ZIP".

L'organo di collegamento di ogni singolo Stato membro e il servizio della Commissione responsabile della gestione della Rete d'informazione contabile agricola possono decidere di comune accordo di utilizzare altre forme di trasmissione dei dati.

2. Presentazione di un file

- 1) L'organo di collegamento fornisce un protocollo di scambio, che descrive le caratteristiche tecniche del tipo di strumento utilizzato per lo scambio di dati e del file trasmesso mediante tale strumento.
- 2) Ogni strumento contiene un solo file.
- 3) Un file può contenere dei record di lunghezza fissa o variabile.
- 4) Tutti i dati relativi ad un'azienda devono figurare in un unico record.
- 5) Un'azienda agricola è rappresentata da 1 987 dati al massimo, di cui: 487 dati fissi (cfr. allegato I), seguiti da un numero variabile di gruppi indivisibili di 10 dati; tale numero di gruppi è indicato nella tabella A della scheda aziendale.
- 6) Ogni dato (cellula o campo) è espresso come cifra intera, nei formati indicati nella seguente tabella:

Formato	Lunghezza del dato	Altre caratteristiche
Formato binario	Lunghezza fissa di 4 byte (32 bit)	Formato binario intero con segno (Big-Endian/byte più significativo a sinistra, o Little-Endian/byte più significativo a destra, formato compatibile con le norme IEEE)
Formato testo	Lunghezza fissa di 10 o più (secondo il protocollo di scambio)	Caratteri ASCII Il carattere di riempimento deve equivalere a uno spazio Le cifre negative devono essere precedute dal segno meno ("−") senza separazione delle migliaia

Formato	Lunghezza del dato	Altre caratteristiche
	Lunghezza variabile	<p>Il carattere che separa i dati deve essere uno spazio, una virgola (,) o un punto e virgola (;)</p> <p>Alla fine del record occorre aggiungere un carattere supplementare: "avanzamento di un'interlinea" o "ritorno a margine e avanzamento di un'interlinea"</p> <p>Le cifre negative devono essere precedute dal segno meno ("-")</p> <p>Senza separazione delle migliaia».</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 25.4.2000, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	18,00	18,00
Orzo (1003 00 90)	15,00	15,00
Granturco (1005 90 00)	38,00	38,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1124/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 872/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	18,00
Orzo	(1003 00 90)	15,00
Granturco	(1005 90 00)	38,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	48,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	24,00
Orzo (1003 00 90)	18,00	18,00	18,00	21,00
Granturco (1005 90 00)	41,00	41,00	41,00	44,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00
Avena (1004 00 00)	51,00	51,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 994/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1° ottobre 1998.

- (2) Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1° giugno 1999.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1° ottobre 1998» è sostituita dal «1° giugno 1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la decima gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.
- (2) Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara; l'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della

differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

- (3) È opportuno fissare, in regione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 maggio 2000, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

- prezzo minimo di vendita: 208,52 EUR/100 kg,
— cauzione di trasformazione: 50,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3.⁽⁴⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1128/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la decima gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la decima gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 maggio 2000, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 1129/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 226ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 226ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 54ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 54ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 54ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	—	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	—	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento; dai prezzi di mercato comunicati dal Belgio e dal Lussemburgo risulta che l'intervento deve essere sospeso in quei paesi ed è quindi necessario adattare in

conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 999/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 999/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 118 del 19.5.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 114 del 13.5.2000, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 1132/2000 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 888/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicati previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 26 maggio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 888/2000 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 26 maggio e prima del 1° luglio 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 104 del 29.4.2000, pag. 50.

REGOLAMENTO (CE) N. 1133/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 3 711 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/1999 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 3 711 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2000.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	123,00	1006 30 65 9900	01	153,00
1006 20 13 9000	01	123,00		04	159,00
1006 20 15 9000	01	123,00	1006 30 67 9100	05	159,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	123,00	1006 30 92 9100	01	153,00
1006 20 94 9000	01	123,00		02	159,00 (2)
1006 20 96 9000	01	123,00		03	164,00 (2)
1006 20 98 9000	—	—		04	159,00
1006 30 21 9000	01	123,00		05	159,00
1006 30 23 9000	01	123,00	1006 30 92 9900	01	153,00
1006 30 25 9000	01	123,00		04	159,00
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	153,00
1006 30 42 9000	01	123,00		02	159,00 (2)
1006 30 44 9000	01	123,00		03	164,00 (2)
1006 30 46 9000	01	123,00		04	159,00
1006 30 48 9000	—	—		05	159,00
1006 30 61 9100	01	153,00	1006 30 94 9900	01	153,00
	02	159,00 (2)		04	159,00
	03	164,00 (2)	1006 30 96 9100	01	153,00
	04	159,00		02	159,00 (2)
	05	159,00		03	164,00 (2)
1006 30 61 9900	01	153,00		04	159,00
	04	159,00		05	159,00
1006 30 63 9100	01	153,00	1006 30 96 9900	01	153,00
	02	159,00 (2)		04	159,00
	03	164,00 (2)	1006 30 98 9100	05	159,00
	04	159,00	1006 30 98 9900	—	—
	05	159,00	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 63 9900	01	153,00			
	04	159,00			
1006 30 65 9100	01	153,00			
	02	159,00 (2)			
	03	164,00 (2)			
	04	159,00			
	05	159,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 1 324 t di riso equivalente lavorato,
- 02 le zone I, II, III, VI, a esclusione della Turchia,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 800 t,
- 05 Ceuta e Melilla, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo globale di 300 t.

(2) Per il riso delle destinazioni 02 e 03, restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 1 287 t.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1134/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	167,00
Rotture di riso (1006 40)	37,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1135/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	167,00	167,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 169,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 192,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 172,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1139/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 19 al 25 maggio 2000, è fissata una restituzione massima pari a 287,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 22 al 25 maggio 2000 è fissata una sovvenzione massima pari a 290,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1141/2000 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	15,00
1002 00 00 9000	55,00
1003 00 90 9000	12,00
1004 00 00 9400	45,00
1005 90 00 9000	35,00
1006 30 92 9100	169,00
1006 30 92 9900	169,00
1006 30 94 9100	169,00
1006 30 94 9900	169,00
1006 30 96 9100	169,00
1006 30 96 9900	169,00
1006 30 98 9100	169,00
1006 30 98 9900	169,00
1006 30 65 9900	169,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	35,00
1101 00 15 9100	13,70
1101 00 15 9130	13,70
1102 20 10 9200	47,56
1102 20 10 9400	40,76
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	23,81
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	61,15
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	62,42
1104 21 50 9100	31,74

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2000

per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro

(2000/355/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) Il governo del Montenegro persegue una politica di apertura nei confronti dell'UE e di riforme volte a creare una sana economia di mercato.
- (3) La situazione economica generale del Montenegro si è deteriorata negli ultimi anni e il bilancio della Repubblica ha registrato nel 1999 un deterioramento sostanziale.
- (4) Riconoscendo la difficile situazione del governo democratico del Montenegro e la grave crisi economica che colpisce la popolazione, la Comunità ha fornito al Montenegro nel 1998-1999 cospicui sussidi.
- (5) Si prevede che nel 2000 il fabbisogno di bilancio del Montenegro rimarrà ingente.
- (6) Si prevede che nel 2000 il necessario sostegno estero da parte di donatori internazionali resterà ingente.
- (7) La Repubblica del Montenegro non è in grado di ottenere prestiti a lungo termine né all'interno né dall'estero.
- (8) La Repubblica del Montenegro non ha i requisiti per divenire membro delle istituzioni sorte in seguito agli accordi di Bretton Woods: di conseguenza, non può

beneficiare della consueta assistenza del Fondo monetario internazionale o della Banca mondiale in appoggio a un programma economico.

- (9) Il 23 e 24 marzo 2000 il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato «l'urgente necessità di un'assistenza sostanziale al Montenegro allo scopo di assicurare la sopravvivenza del governo democratico e di evitare un'altra grave crisi nella regione». Inoltre, il Consiglio europeo ha chiesto alle «istituzioni competenti di adottare senza indugio le necessarie decisioni per il finanziamento [...] di progetti, programmi e altre forme di assistenza atte a sovvenire alle esigenze finanziarie immediate del Montenegro, se necessario ricorrendo alle riserve di bilancio dell'UE e all'assistenza macroeconomica».
- (10) Un'assistenza finanziaria eccezionale della Comunità alla Repubblica del Montenegro in forma di erogazioni a fondo perduto allevierebbe le ristrettezze finanziarie della Repubblica nelle attuali difficili circostanze.
- (11) In assenza di monitoraggio macroeconomico e sostegno finanziario da parte dell'FMI e della Banca mondiale, è opportuno rivolgere particolare attenzione all'adeguato utilizzo e all'opportuno controllo dell'assistenza. Tutti i costi della preparazione, dell'attuazione e del controllo saranno compresi nell'importo dell'assistenza.
- (12) Conviene che l'assistenza finanziaria eccezionale sia gestita dalla Commissione.
- (13) Il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

⁽¹⁾ Parere emesso il 18 maggio 2000 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

DECIDE:

Articolo 1

1. Per sovvenire al fabbisogno di finanziamento immediato del Montenegro, la Comunità mette a disposizione della Repubblica del Montenegro un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di erogazioni a fondo perduto sino all'importo massimo di 20 milioni di EUR.

2. Quest'assistenza viene gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a convenire con la Repubblica del Montenegro, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni economiche alle quali è subordinata l'assistenza.

2. In collaborazione con il Comitato economico e finanziario, la Commissione verifica a intervalli regolari che nelle sue politiche economiche la Repubblica del Montenegro rispetti gli obiettivi e le condizioni di politica economica dell'assistenza.

Articolo 3

1. L'aiuto a fondo perduto viene messo a disposizione della Repubblica del Montenegro in almeno due rate, a condizione che siano opportunamente rispettate le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La seconda rata non sarà versata prima che siano trascorsi due mesi dal pagamento della prima.

2. Tutti i costi relativi alla preparazione, l'attuazione e al monitoraggio sono compresi nell'importo dell'assistenza.

3. I fondi sono messi a disposizione del bilancio della Repubblica del Montenegro.

Articolo 4

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione sull'attuazione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2000

che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Taiwan

[notificata con il numero C(2000) 1393]

(2000/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2861/93 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2537/1999 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati al codice NC ex 8523 20 90 e originari, tra l'altro, di Taiwan.
- (2) È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure suddette ⁽⁵⁾, avviato nell'ottobre 1998 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «il regolamento di base»), in seguito a una richiesta presentata dal Diskma (Comitato dei produttori europei di floppy disk).
- (3) Il 26 giugno 1999, la Commissione ha pubblicato, previa consultazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾ un avviso di apertura di un «riesame inter-

medio» delle misure suddette, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

- (4) L'inchiesta per il riesame intermedio è stata avviata su richiesta della CIS Technology Inc. (in appresso denominata anche «il richiedente»), un produttore esportatore taiwanese che ha dichiarato di produrre e di esportare nella Comunità il prodotto in questione. La richiesta conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che si era verificato un mutamento significativo delle circostanze, in seguito al quale le esportazioni del richiedente nella Comunità non verrebbero più effettuate a prezzi di dumping.
 - (5) Dato che il richiedente non ha adottato mutate circostanze relative al pregiudizio, il riesame intermedio è stato limitato al dumping.
 - (6) La Commissione ha avvisato ufficialmente le autorità del paese esportatore interessato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Si è inviato un questionario al richiedente, che lo ha rinviato debitamente compilato.
- #### B. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DELL'INCHIESTA
- (7) Con una lettera dell'11 gennaio 2000, il richiedente ha informato la Commissione della sua decisione di ritirare la richiesta di riesame.
 - (8) Le parti interessate sono state informate del ritiro e hanno avuto la possibilità di pronunciarsi. Non è però pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 181 del 26.6.1999, pag. 21.

- (9) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della richiesta l'inchiesta può essere chiusa, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dall'inchiesta non sono emersi elementi tali da dimostrare che detta chiusura è contraria all'interesse della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

Il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) di cui al codice NC ex 8523 20 90 originari di Taiwan, limitato ai microfloppy prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla CIS Technology Inc., è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2000

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(2000) 1271]

(2000/357/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 maggio 2000, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 2000, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.
- (4) Appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2000, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 620 tonnellate originarie del Botswana,
- 200 tonnellate originarie della Namibia;

Regno Unito

- 600 tonnellate originarie del Botswana,
- 470 tonnellate originarie della Namibia,
- 15 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 705 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di giugno 2000 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	15 726 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 133 tonnellate,
— Zimbabwe:	6 610 tonnellate,
— Namibia:	10 275 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2000

che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie delle nuove sostanze attive flupyrsulfuron metile, carfentrazon etile, prosulfuron, flurtamone e isoxaflutolo*[notificata con il numero C(2000) 1376]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 26 ottobre 1995 la società Du Pont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flupyrsulfuron metile allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola. Gli effetti di tale sostanza sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 2 dicembre 1997. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. È necessario un periodo supplementare per portare a termine l'esame completo del fascicolo scientifico e tecnico.
- (3) Il 14 febbraio 1996 la società FMC Europe NV ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva carfentrazon etile allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola. Gli effetti di tale sostanza sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 14 maggio 1998. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. È necessario un periodo supplementare per portare a termine l'esame completo del fascicolo scientifico e tecnico.
- (4) Il 14 maggio 1995 la società Novartis ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva prosulfuron allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola. Gli effetti di tale sostanza sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 18 gennaio 1999. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. È necessario un periodo supplementare per portare a termine l'esame completo del fascicolo scientifico e tecnico.
- (5) Il 15 febbraio 1994 la società Rhone-Poulenc Agro France ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva flurtamone allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola. Gli effetti di tale sostanza sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. La Francia, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 16 maggio 1997. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. È necessario un periodo supplementare per portare a termine l'esame completo del fascicolo scientifico e tecnico.
- (6) Il 6 marzo 1996 la società Rhone-Poulenc Agro France ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo riguardante la nuova sostanza attiva isoxaflutolo allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva in parola. Gli effetti di tale sostanza sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. I Paesi Bassi, agendo in qualità di Stato membro relatore, hanno presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 20 febbraio 1997. Tale rapporto è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente e ai relativi gruppi di lavoro. È necessario un periodo supplementare per portare a termine l'esame completo del fascicolo scientifico e tecnico.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie già concesse per i prodotti fitosanitari contenenti flupyr-sulfuron metile, carfentrazon etile, prosulfuron, flurtamone e isoxaflutolo, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
